

Bruxelles, 7 agosto 2026
(OR. en)

12351/26

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0237 (NLE)**

**ECOFIN 1083
UEM 391
FIN 1148
ECB
EIB**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	7 agosto 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 433 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 433 final.

All.: COM(2026) 433 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 7.8.2026
COM(2026) 433 final

2026/0237 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione di esecuzione, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione
della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia**

{SWD(2026) 265 final}

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione di esecuzione, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza¹, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito alla presentazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza ("PRR") da parte della Polonia il 3 maggio 2022, la Commissione ha proposto al Consiglio la propria valutazione positiva. Il 17 giugno 2022 il Consiglio ha approvato la valutazione positiva mediante una decisione di esecuzione² ("decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022"). La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 è stata modificata dalle decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023³, del 16 luglio 2024⁴, del 20 giugno 2025⁵, del 12 dicembre 2025⁶ e del 12 giugno 2026⁷.
- (2) Il 15 luglio 2026 la Polonia ha presentato alla Commissione, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, una richiesta motivata domandandole di proporre una modifica della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022, in quanto ritiene che parte del PRR non possa più essere realizzata a causa di circostanze oggettive. La Polonia ha presentato quindi un PRR modificato.

Modifiche basate sull'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241

- (3) Le modifiche del PRR presentate dalla Polonia a causa di circostanze oggettive riguardano 29 misure.

¹ GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj>.

² ST 9728/22 INIT; ST 9728/22 ADD 1.

³ ST 15835/23 INIT; ST 15835/23 REV 1; ST 15835/23 ADD 1.

⁴ ST 11805/24 INIT; ST 11805/24 ADD 1.

⁵ ST 9590/25 INIT; ST 9590/25 ADD 1.

⁶ ST 15795/25 INIT; ST 15795/25 ADD 1; ST 15795/25 ADD 1 REV 1 (pl).

⁷ ST 9521/26 INIT; ST 9521/26 ADD 1.

- (4) La Polonia ha spiegato che sei misure non sono più parzialmente realizzabili a causa delle condizioni meteorologiche invernali difficili, risoluzioni impreviste dei contratti, ritardi nei progetti e scarsità di domanda. Si tratta delle misure A1.3.1 (Attuazione della riforma della pianificazione territoriale), B1.1.5 (Investimenti nell'efficienza energetica dei condomini residenziali), B2.2.3 (Opere di costruzione per l'ammodernamento/ampliamento delle strutture nei porti di Łeba, Ustka e Darłowo), B3.5.1 (Investimenti in progetti di edilizia abitativa), C1.1.1 (Accesso alla rete a banda larga), E3.1.1 (Strumento di sostegno a un'economia a basse emissioni di carbonio). Su questi presupposti, la Polonia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (5) La Polonia ha spiegato che due misure sono state modificate al fine di attuare alternative migliori per conseguire il livello di ambizione originario. Si tratta delle misure D1.1 (Migliorare l'efficacia, l'accessibilità e la qualità dei servizi sanitari) e E1.1.2 (Autobus e tram a zero e a basse emissioni). Su questi presupposti, la Polonia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) La Polonia ha spiegato che 17 misure sono state modificate per attuare alternative migliori che consentano di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare la decisione di esecuzione del Consiglio garantendo tuttavia il conseguimento delle finalità di tali misure. Si tratta delle misure A1.2.1 (Progetti connessi alla diversificazione delle attività commerciali), A1.4.1 (Ammodernamento delle infrastrutture o delle attrezzature nel settore agricolo), A2.1.1 (Investimenti a sostegno della robotizzazione o della digitalizzazione nelle imprese), A2.6.1 (Investimenti nel sistema nazionale di informazione satellitare (NSIS) e nei satelliti), B3.4.1 (Investimenti in una trasformazione verde delle città), C2.2.1 (Tecnologie digitali nell'insegnamento), C3.1.1 (Cibersicurezza – CyberPL, infrastrutture per il trattamento dei dati e ottimizzazione dell'infrastruttura dei servizi di contrasto), D1.1.1 (Modernizzazione di centri di assistenza altamente specializzati e di altri prestatori di assistenza sanitaria), D1.1.2 (Trasformazione digitale dei sistemi sanitari), D2.1.1 (Investimenti connessi all'ammodernamento e all'adeguamento delle strutture didattiche al fine di aumentare i limiti di ammissione per gli studi di medicina), D3.1.1 (Sviluppo globale della ricerca nel settore delle scienze mediche e della salute), E1.1 (Aumento dell'uso di trasporti rispettosi dell'ambiente), E2.1.1 (Linee ferroviarie), E2.1.3 (Progetti intermodali), E2.2.1 (Investimenti nella sicurezza dei trasporti), G1.1.4 (Sostegno alle istituzioni che attuano le riforme e gli investimenti REPowerEU), G1.2.4 (Costruzione o ammodernamento delle reti di distribuzione dell'energia elettrica). Su questi presupposti, la Polonia ha chiesto che tali misure siano modificate. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (7) In seguito alla riduzione del livello di attuazione delle misure a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241, la Polonia ha chiesto che sia innalzato il livello di attuazione di quattro misure. Si tratta delle misure C2.1.1 (Servizi elettronici pubblici e soluzioni informatiche per la pubblica amministrazione), C4.1.1 (Sostegno alla trasformazione digitale avanzata), E2.1.2 (Materiale rotabile ferroviario per il trasporto di passeggeri) e G1.2.3 (Reti di trasmissione e infrastrutture elettriche intelligenti). Su questi presupposti la Polonia ha chiesto di innalzare il livello di attuazione di quattro misure. La decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

Valutazione della Commissione

- (8) La Commissione ha valutato il PRR modificato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Contributo alla transizione verde, compresa la biodiversità

- (9) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera e), e all'allegato V, criterio 2.5, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione verde, compresa la biodiversità, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi climatici rappresentano un importo pari al 40,29 % della dotazione totale del PRR modificato e al 68,34 % dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241.
- (10) A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato è coerente con le informazioni contenute nel recente piano nazionale per l'energia e il clima 2021-2030, nonostante la presentazione tardiva. La modifica del piano modificato non incide in modo sostanziale sull'ambizione del piano stesso rispetto alla transizione climatica. Nonostante le modifiche, il PRR modificato continua a contribuire in modo significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici con interventi nella produzione e distribuzione di energia rinnovabile, nell'efficienza energetica, nella decarbonizzazione degli edifici e nei trasporti a zero emissioni.
- (11) Le misure del PRR modificato continuano a contribuire in modo significativo alla transizione verde. Il contributo del PRR modificato agli obiettivi climatici è aumentato dal 40,05 % al 40,29 % rispetto alla valutazione precedente. L'incremento del contributo agli obiettivi climatici riflette l'aumento del livello di attuazione delle misure E2.1.2 (Materiale rotabile ferroviario per il trasporto di passeggeri) e G1.2.3 (Reti di trasmissione e infrastrutture elettriche intelligenti). La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Contributo alla transizione digitale

- (12) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera f), e all'allegato V, criterio 2.6, del regolamento (UE) 2021/241, il PRR modificato prevede misure che contribuiscono in ampia misura (rating A) alla transizione digitale o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Le misure a sostegno degli obiettivi digitali rappresentano un importo pari al 21,28 % della dotazione totale del PRR modificato, stando ai calcoli effettuati secondo la metodologia di cui all'allegato VII di detto regolamento.
- (13) Le misure del PRR modificato continuano a contribuire in modo significativo alla transizione digitale. Il contributo del PRR modificato agli obiettivi digitali è diminuito, passando dal 21,30 % al 21,28 %, rispetto alla valutazione precedente. Il minore contributo a sostegno degli obiettivi digitali riflette la riduzione del livello di attuazione della misura C1.1.1 (Accesso alla rete a banda larga). La portata limitata di tali modifiche non altera la valutazione complessiva di questo criterio.

Costi

- (14) Conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, lettera i), e all'allegato V, criterio 2.9, del regolamento (UE) 2021/241, la giustificazione fornita nel PRR modificato in merito all'importo dei costi totali stimati del PRR è in misura media (rating B) ragionevole e plausibile, è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurata all'impatto nazionale atteso a livello economico e sociale.

- (15) La Polonia ha fornito stime dei costi per tutti i tipi di misure previste dal suo PRR modificato che comportano un costo. Nel complesso, la metodologia e le ipotesi utilizzate per ottenere le stime dei costi sono chiare e comprensibili, molto spesso basate su precedenti progetti finanziati dai fondi della politica di coesione. In alcuni casi la metodologia e le ipotesi utilizzate per formulare le stime dei costi non sono illustrate nei particolari, il che impedisce una piena valutazione positiva delle stime. Per la maggior parte dei tipi di intervento la Polonia ha fornito una documentazione giustificativa dettagliata a sostegno delle stime dei costi. La Polonia ha fornito informazioni e garanzie sufficienti per assicurare che i costi del PRR modificato non sono coperti da altri finanziamenti dell'Unione. Infine il costo totale stimato del PRR modificato è in linea con il principio dell'efficienza in termini di costi ed è commisurato all'impatto economico e sociale atteso a livello nazionale.

Altri criteri di valutazione

- (16) La Commissione ritiene che le modifiche presentate dalla Polonia non incidano sulla valutazione positiva del PRR espressa nella decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del PRR della Polonia in relazione alla pertinenza, all'efficacia, all'efficienza e alla coerenza del PRR rispetto ai criteri di valutazione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, lettere a), b), c), d), d bis), d ter), g), h), j) e k), del regolamento (UE) 2021/241.

Misure a sostegno di operazioni di investimento che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)

- (17) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/795, la Polonia ha considerato prioritari i progetti ai quali è stato assegnato un marchio di sovranità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/795. La Polonia ha tuttavia ritenuto che nessun progetto a cui è stato assegnato un marchio di sovranità dovesse essere incluso nel PRR modificato, in quanto non vi era tempo sufficiente per completarlo entro la data di scadenza del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Valutazione positiva

- (18) A seguito della valutazione positiva del PRR modificato da parte della Commissione, che ha constatato che il PRR rispetta i criteri di valutazione di cui al regolamento (UE) 2021/241, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, e all'allegato V di tale regolamento, è opportuno stabilire le riforme e i progetti di investimento necessari per l'attuazione del PRR modificato, i traguardi, gli obiettivi e gli indicatori pertinenti nonché l'importo messo a disposizione dall'Unione per l'attuazione del PRR modificato.

Contributo finanziario

- (19) I costi totali stimati del PRR modificato della Polonia ammontano a 54 718 157 234 EUR. Poiché l'importo dei costi totali stimati del PRR modificato è superiore al contributo finanziario massimo aggiornato disponibile per la Polonia, il contributo finanziario determinato in conformità dell'articolo 4 bis del regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ e in conformità dell'articolo 20, paragrafo 4, e dell'articolo 21 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241 assegnato al PRR modificato della Polonia dovrebbe essere pari

⁸ Regolamento (UE) 2021/1755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2021, che istituisce la riserva di adeguamento alla Brexit (GU L 357 dell'8.10.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1755/oj>).

a 25 276 853 716 EUR. Il contributo finanziario messo a disposizione della Polonia rimane pertanto invariato.

Prestiti

- (20) Il sostegno pari a 29 441 303 518 EUR messo a disposizione della Polonia sotto forma di prestito rimane invariato.
- (21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022. Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire integralmente l'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio del 17 giugno 2022.
- (22) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito delle procedure relative all'assegnazione di fondi dell'Unione nell'ambito di programmi dell'Unione diversi dal dispositivo o l'esito delle procedure esperibili in relazione alle distorsioni del funzionamento del mercato interno, in particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Approvazione della valutazione del PRR

È approvata la valutazione del PRR modificato della Polonia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

Modifiche

La decisione di esecuzione del Consiglio, del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia è così modificata:

l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente